

## **BOZZA DI DELIBERA**

**PREMESSO CHE** la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, dispone circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

**CONSIDERATO CHE** la succitata normativa prescrive in particolare all’art 10, comma 1 e art. 10 comma 2):

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio Regionale n°114/2007 la regione ha approvato il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Periodo 2007 - 2011”;

**RICHIAMATA** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3624 del 22 ottobre 2007, pubblicata in G.U. n° 253 del 30 ottobre 2007, in merito a disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione,

**RICHIAMATO** il successivo decreto del presidente del consiglio dei ministri del 23 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n°2253 del 30 Ottobre 2007 che ha prorogato lo stato di emergenza in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nelle regioni dell'Italia centro – meridionale;

**RICHIAMATA** la nota con cui la Regione Emilia Romagna con successiva lettera prot. 6846 del 21 Novembre 2007 ha dettato i tempi per gli adempimenti relativamente alla attivazione delle procedure di cui all'art.10 comma 2 della L. n°353/2000 e fornito un facsimile della scheda "Catasto aree percorse dal fuoco" allegata alla presente;

**CONSIDERATO** che a norma di quanto previsto dai suddetti commi 1 e 2 i Comuni devono provvedere direttamente alla perimetrazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, avvalendosi come livello conoscitivo di base dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, ed in particolare delle schede AIB – FN (foglio notizie) e dei rilievi dell'area percorsa dal fuoco con rappresentazione grafica effettuata all'interno del SIM/RAPF (sistema informativo della montagna/rilievo area percorsa dal fuoco), quale indispensabile supporto alla stesura del catasto comunale ed all'applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla Legge 353/2000.

**RITENUTO** pertanto necessario istituire, a mente delle predetta Legge 353/2000, il catasto del censimento della aree percorse dal fuoco, da perimetrare al fine dell'applicazione dei previsti vincoli, e di implementare lo stesso

### **DELIBERA**

- Di istituire il Catasto del censimento delle aree percorse dal fuoco, sulle quali graveranno i divieti e le prescrizioni di cui alla legge vigente, ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353;
- Di demandare al responsabile dell'Area/Servizio ..... l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali al presente deliberato ed in particolare a censire l'elenco dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio;

- Di demandare al responsabile dell'Area/Servizio ..... l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali al presente deliberato ed in particolare ad aggiornare annualmente l'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
- Di avvalersi delle schede cartacee AIB – FN (fogli notizie) e dei rilievi delle aree percorse dal fuoco con rappresentazione grafica effettuate all'interno del SIM/RAPF (sistema informativo della montagna/rilievo area percorsa dal fuoco) come livello conoscitivo di base per la perimetrazione delle aree, boscate e non, percorse dal fuoco nell'ultimo quinquennio e per l'aggiornamento annuale del catasto;
- Di rimandare a successivi atti l'approvazione dei suddetti elenchi e la loro esposizione per trenta giorni all'albo pretorio comunale per eventuali osservazioni;
- Di rimandare a successivi atti la valutazione delle osservazioni presentate e l'approvazione entro i successivi sessanta giorni degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni;
- Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° - T.U. d.lgs. n° 267/00;
- Di trasmettere la presente delibera alla Provincia – Servizio di Pianificazione Ambientale e alla Regione Emilia Romagna – Servizio Parchi e Risorse Forestali ed Agenzia Regionale di Protezione Civile.

